

*Udienza di parificazione del Rendiconto generale dello Stato*

*28 giugno 2012*

*Premessa in apertura d'udienza del Presidente della Corte dei conti*

1.

Si chiude oggi, con la solennità del rito giudiziario, il ciclo annuale dei controlli demandati dalla Costituzione e dalla legge a questa Istituzione, così da consentire al Parlamento, al quale il Rendiconto verrà presentato come disegno di legge per la relativa approvazione, di adottare le proprie conseguenti determinazioni sulla base del massimo grado di trasparenza possibile.

Non vi è dubbio che il tasso di democraticità di un Paese si misura anche in relazione al grado di trasparenza dei conti, così che il Parlamento, le assemblee rappresentative e, in ultima analisi, i cittadini, siano posti in grado di conoscere l'operato degli esecutivi titolari della gestione delle risorse finanziarie, in modo da verificare la rispondenza delle azioni di governo agli obiettivi definiti nella legislazione sostanziale di spesa.

Ne deriva, dunque, la centralità della funzione del giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato, funzione in cui il conoscere e il riferire della

Corte quale organo dello Stato-comunità assume la più alta espressione che vale a qualificarla, appunto, come custode delle risorse pubbliche o, più tecnicamente, come garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero settore pubblico.

A tal riguardo, mi sia consentito rimarcarlo, nell'anno in cui cade il 150° dall'istituzione della Corte dei conti, non mi pare che, allo stato, la centralità di tale momento istituzionale sia pienamente avvertita, considerato che questa occasione ben più di quella che riguarda l'impostazione delle manovre finanziarie costituisce il momento cruciale che consente, sulla base di dati di consuntivo certi, di valutare il grado di effettiva capacità di un esecutivo nel gestire le pubbliche risorse e di indirizzarle secondo gli obiettivi stabiliti dall'organo della sovranità popolare.

2.

Il livello di trasparenza dei conti pubblici, che la Corte è in grado di assicurare al Parlamento e, quindi, allo Stato-comunità, è condizionato proprio dall'ampiezza e dalla qualità della documentazione resa disponibile per i relativi riscontri dall'amministrazione statale: è essenziale, quindi, operare, non solo a livello ordinamentale, ma anche amministrativo, al fine di garantire alla Corte l'accesso in tempo reale ai dati di carattere contabile e finanziario di interesse istituzionale.

Orbene, nel nuovo assetto ordinamentale, caratterizzato, come più volte ho avuto modo di osservare, dal *continuum* Unione europea - Stato - Autonomie territoriali, la Corte dei conti, si colloca come istituzione di garanzia del corretto uso delle risorse pubbliche (ivi comprese quelle di provenienza comunitaria), con riferimento non solo allo Stato-apparato ma, nel nuovo quadro costituzionale, anche allo Stato-comunità: un'interlocuzione, dunque, rivolta all'amministrazione come all'intera collettività nazionale e, per essa, al Parlamento e alle Assemblee legislative regionali, in modo da accentuare la sua gravitazione ausiliare specie nei confronti delle assemblee rappresentative di tutte le istituzioni che "costituiscono" la Repubblica: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato (art. 114 Cost.).

Sicché così come avviene per lo Stato, sia pure con le necessarie differenze, il momento di referto agli organi consiliari delle Regioni a statuto ordinario potrebbe collocarsi più propriamente quale prodromo dell'approvazione del consuntivo presentato dagli esecutivi regionali, con un conseguente rafforzamento di quel rapporto di ausiliarità che connota il ruolo della Corte rispetto agli organi della sovranità popolare.

3.

Nel contesto di accentuata complessità derivante da un sistema innestato su tre riferimenti essenziali (europeo, nazionale e locale) con conseguente intreccio di competenze da svolgere in un ambito collaborativo e con opera di

coordinamento tra tutti i protagonisti istituzionali, il solenne evento costituito dal giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato 2011, è pertanto proficua occasione per consolidare la tipica vocazione della Corte all'ausiliarità nei confronti del Parlamento e delle altre assemblee rappresentative, vocazione non disgiunta dalla disponibilità ad offrire al Governo e agli organi esecutivi quell'apporto di controllo di legalità, di buon andamento, nonché di esperienza e conoscenza ritenuto utile per il migliore impiego delle risorse pubbliche e per una azione delle amministrazioni a servizio della comunità nazionale.

Difatti, la Relazione si situa in un contesto in cui va accrescendosi il rapporto di ausiliarità verso gli organi rappresentativi; essa infatti, per disposto legislativo e per la sua tipica conformazione, assolve a detta funzione ausiliaria, realizzando, al contempo, un momento di chiusura di un sistema dei controlli costruito attraverso le attività di controllo svolte – in corso d'anno – da tutte le articolazioni della Corte.

Molteplici attività, queste, intese ad offrire dati e valutazioni di una Istituzione autonoma, indipendente ed in posizione di terzietà: la Corte in tal modo continua a corrispondere agli impulsi del Parlamento al quale l'esito dei controlli è – per Costituzione – indirizzato al fine di assicurare il rispetto degli equilibri economico-finanziari, pur essi costituzionalmente garantiti.

4.

E, in considerazione di tale contesto, è vivamente da auspicare la conferma del ruolo specifico della Magistratura contabile anche nel nuovo assetto conseguente all'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta fondamentale della Repubblica; e ciò attraverso la previsione nell'atto legislativo ("legge rinforzata") – ora "in itinere" – sia di norme che disciplinino i controlli della Corte sul perseguimento dell'obiettivo del pareggio, sia di norme che disciplinino condizioni e modalità dell'esercizio del potere di accesso della Corte dei conti alla Consulta in materia di rispetto dell'art. 81 Cost. novellato.